



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) AI SENSI DEL D. LGS. N. 199/2021 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2018/2001 SULLA PROMOZIONE E CONDIVISIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

NR. Progr.	40
Data	23/09/2024
Seduta NR.	6

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 23/09/2024 alle ore 21:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, presso la sala consiliare.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FERRARI FEDERICA	S	AMBROGIO CHIARA	S	PAGLIARI LUIGI MARINO	S
VOLPI ANDREA	S	GARATTI MAURO	S		
CANTONI ANDREA	S	DENTI MARCO	S		
LAZZARI GIORDANO	S	PRIORI MATTEO GUIDO GIORGIO	S		
ZILETTI LUCA	S	DI CESARE LUCIANO	S		
DALL'ASTA MARICA	S	LOCATELLI ENZO	S		
<i>Totale Presenti 13</i>		<i>Totali Assenti 0</i>			

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SABINA CANDELA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, la dott.ssa FERRARI FEDERICA, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) AI SENSI DEL D. LGS. N. 199/2021 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2018/2001 SULLA PROMOZIONE E CONDIVISIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

Punto n. 3 all'ordine del giorno: “Costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ai sensi del D. lgs. numero 199/2021 in attuazione della direttiva comunitaria 2018-2001 sulla promozione e condivisione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.”

Sindaco:

Dovrebbe essere arrivato l'ingegner Dasti che è il responsabile di questo progetto da parte della diocesi. Noi siamo qui questa sera perché viene chiesto ai Comuni e agli Enti aderenti alla CER di votare lo Statuto che porterà poi alla Costituzione della Fondazione. Si è deciso di optare per la Fondazione perché è il tipo di associazione che permette una maggiore stabilità della gestione di questa Comunità Energetica, di cui fanno parte due Comuni che sono soci fondatori - Piadena Drizzona e Gussola - e poi per quello che riguarda la nostra cabina primaria, la parrocchia di Piadena Drizzona – infatti ho visto arrivare Don Antonio – e la Comunità di Emmaus, perché ricordo che una Comunità Energetica è costituita sia da Enti Locali, nel nostro caso i Comuni, che da enti del terzo settore e la parrocchia; poi la costituzione è diversa in base alle cabine, nel nostro caso ci sono due soci fondatori – Gussola e Piadena Drizzona – poi altri Comuni che si sono aggiunti, per esempio San Giovanni, e poi gli enti del terzo settore, la parrocchia che dicevo prima.

Ingegner Dasti:

Buonasera a tutti, ringrazio il Sindaco Ferrari, ringrazio anche il Sindaco Priori perché questo progetto è partito qualche tempo fa con la precedente Amministrazione e continua ancora con l'attuale Amministrazione.

Con il tempo che mi viene concesso... dieci minuti me li concede?

Sindaco:

Sì, poi se ci sono delle domande...

Ingegner Dasti:

Vi illustro sinteticamente i punti essenziali di questa iniziativa e poi sono qui a disposizione per le domande che i Consiglieri di maggioranza e di minoranza intendono porre.

Come diceva il Sindaco, oggi voi deliberate la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile che viene costituita su un territorio sovracomunale, quindi non c'è solo ovviamente il Comune di Piadena Drizzona, ma sono coinvolte anche altre realtà. In particolare poi la Comunità Energetica nasce su un territorio che raggruppa due cabine primarie. Questo è un concetto molto tecnico perché è il legislatore che lo ha stabilito, ossia la cabina primaria che fa riferimento dove c'è anche fisicamente la stazione, qui a Piadena, e l'altra cabina primaria è a Martignana di Po, quindi di fatto la Comunità Energetica, come soggetto giuridico, nasce su un territorio sovracomunale molto ampio che raggruppa Comuni all'interno di due cabine. Questa iniziativa nasce ormai quasi tre anni fa sull'impulso della diocesi di Cremona perché si è voluta cogliere l'opportunità prevista dal Legislatore nazionale che recepiva una direttiva comunitaria su questo nuovo istituto.

La Comunità Energetica Rinnovabile è un nuovo istituto in Italia, stiamo vedendo le prime Comunità qui da noi in Provincia di Cremona, questa (inc.) deliberata e quindi che verrà costituita ragionevolmente a metà del mese di ottobre con l'atto notarile, sarà una delle prime realtà che nasce in Provincia di Cremona. È un istituto nuovo che rientra nel

processo più generale della decarbonizzazione e sostanzialmente sia l'Unione Europea e lo Stato italiano con questa iniziativa, assieme a tante altre ovviamente, ritiene come fattore abilitante questa iniziativa per favorire sostanzialmente il processo di decarbonizzazione.

La novità sostanzialmente riguarda il fatto che viene introdotto per la prima volta la possibilità di condividere a livello comunitario le energie. Questa è un'assoluta novità che il legislatore ha introdotto. È una condivisione virtuale, non una condivisione fisica, ma il legislatore sostanzialmente consente che alcuni soggetti presenti su un territorio possono – associandosi e costituendo un soggetto giuridico autonomo, appunto la Comunità Energetica, che per legge è un ente no-profit, non ha finalità di lucro – condividere l'energia. Si possono associare i consumatori, noi tutti siamo consumatori perché tutti a casa nostra abbiamo un contatore dell'Enel – e quindi tutti noi siamo consumatori – e si associano con anche dei produttori di energia. Il legislatore dice “se all'interno di un territorio – quindi sotto la stessa cabina primaria e all'interno di un soggetto giuridico – se il soggetto consumatore e il soggetto produttore decidono di unirsi possono condividere l'energia”, quindi l'energia che viene immessa in rete attraverso la rete di bassa o di media tensione, e l'energia privata. Ecco, se sono all'interno dello stesso territorio e sotto la medesima Comunità Energetica virtualmente condividono questa energia, ma detto questo diciamo “perché, cosa serve questa condivisione dell'energia?”. Serve perché il legislatore sostanzialmente consente su questa energia condivisa degli incentivi, una volta riconosciuti durano per 20 anni consecutivi. Il legislatore premia sostanzialmente queste forme di condivisione dell'energia, perché? Perché sostanzialmente consente di produrre e consumare localmente. Questa modalità di produrre e consumare localmente crea un beneficio sul sistema elettrico nazionale, cioè, consente sostanzialmente di fare molti meno investimenti sulla rete elettrica nazionale, sia quella di alta tensione gestita da Terna, sia quella di media tensione gestita tipicamente dalla distribuzione o dal gestore di rete. C'è quindi una ragione razionale che giustifica questa incentivazione proprio perché poter decentrare la produzione e il consumo all'interno del nodo della cabina primaria consente un efficientamento del sistema elettrico nazionale. Mi permetto quindi di dire che è un incentivo positivo, buono, virtuoso questo, ma perché questo incentivo favorisce queste realtà di produzione e di consumo locale.

Ciò detto, e chiedo scusa se ho fatto un po' questa digressione più di tipo tecnico regolatorio, nasce questa Comunità sostanzialmente sulla base di due, per salvaguardare due principi. Il primo è quello di dire: creiamo una Comunità che sia rappresentativa di un territorio. La Legge, da questo punto di vista – attenzione – non mette delle maglie, dei vincoli, dei limiti in particolare. Teoricamente possono essere anche Comunità molto grandi, addirittura si può fare una Comunità su tutto il territorio del nord Italia, quindi n regioni, (inc.) Comunità. Ovviamente, però, il legame è territoriale, capite voi. L'idea prima è: se nasce questa Comunità deve essere un'espressione del territorio.

Secondo concetto, questo è proprio un tratto peculiare, giustifica anche il coinvolgimento adesso nella rete, (inc.) Sindaco Ferrari, anche di parrocchie e di enti del terzo settore, è quello di poter dare un forte imprinting sociale, cioè si vuole creare questa iniziativa perché abbia una ricaduta sui territori in ambito sociale, soprattutto, come dice il legislatore, per abbattere la cosiddetta povertà energetica. Queste due esigenze erano quindi gli obiettivi principali. Allora, una delle prime questioni che abbiamo affrontato è: chi deve dare vita, cioè chi promuove questa iniziativa? Proprio perché deve essere una Comunità fortemente legata a un territorio ma dall'altra che abbia una forte valenza sociale. Allora, se ci pensate, chi sono gli enti che rappresentano l'interesse comune, l'interesse collettivo e non l'interesse privato, in una realtà comunale come la vostra? Tipicamente voi.

Questo assise, sostanzialmente, rappresenta istituzionalmente l'interesse della cittadinanza, l'interesse comune, quindi a livello istituzionale. Un altro ente che rappresenta un interesse collettivo e non un interesse privato è, ad esempio, una parrocchia. A prescindere al di là del fatto che poi ci siano anche persone che la frequentano nelle funzioni religiose, frequentano il catechismo o le attività pastorali della parrocchia, però la parrocchia anche per chi non la frequenta o chi è indifferente – diciamo – alla fede cristiana,

rimane comunque – anche storicamente – una presenza nel territorio, soprattutto anche con una forte sensibilità nell'ambito sociale, acuita anche, ad esempio, dal magistero di Papa Francesco. La parrocchia anch'essa rappresenta un interesse per la Comunità.

Poi un terzo soggetto che rappresenta un interesse della Comunità, quindi non un interesse privato ma un interesse pubblico, sono gli enti del terzo settore. (inc.) abbiamo pensato anche a loro perché anche loro sono un ente rappresentativo di quel territorio. I soci fondatori di questa Comunità che questa sera deliberate sono solo ed esclusivamente Comuni, parrocchie ed enti del terzo settore.

In particolare questa Comunità che prende il nome di CER TOP Energie. T.O.P. penso che sia una cosa di Terre, Oglio e Po. Detto anche CER TOP come limite alto dell'energia. Questa cerchia, questa denominazione, raggruppa come soci fondatori:

- *il Comune di Piadena Drizzona;*
- *il Comune di San Giovanni in Croce;*
- *il Comune di Gussola;*
- *il Comune di Martignana di Po;*
- *il Comune di Rivarolo Mantovano;*
- *il Comune di Scandolara Ravara.*

Sono sei Comuni tutti sottesi alle due cabine primarie che abbiamo indicato. Oltre ai Comuni – sei – vi sono cinque parrocchie:

- *la parrocchia Santa Maria Assunta in Piadena Drizzona, parroco don Antonio;*
- *la parrocchia San Giovanni Battista in San Giovanni in Croce;*
- *la parrocchia Annunciazione in Gussola;*
- *la parrocchia Santa Maria Annunziata in Rivarolo Mantovano;*
- *la parrocchia Santa Maria Assunta in Scandolara Ravara.*

Poi ci sono tre enti del terzo settore:

- *l'ospedale Aragona di San Giovanni in Croce;*
- *l'associazione Amici di Emmaus, formalmente di Torre De' Picenardi ma qui vicino;*
- *Fondazione Tosi/Cippelletti che è la fondazione che gestisce la casa di riposo di Rivarolo Mantovano.*

In totale sono 6 Comuni, 5 parrocchie, 3 enti: 14. I soci fondatori di questa Comunità Energetica sono questi 14 Enti. Una volta costituita questa Comunità Energetica si limita solo ai soci fondatori? Assolutamente no, i soci fondatori sono quelli che danno l'avvio a questo processo, ma immediatamente una volta formalizzata la costituzione davanti al notaio la Comunità Energetica si apre a tutti i soggetti che già il legislatore ha previsto come facenti parte, come diritto di poter far parte di una Comunità Energetica, che sono i privati cittadini fino alle imprese, precisamente le PMI. Nel novero delle PMI dovete immaginare che c'è il grosso delle nostre imprese: imprese artigianali, imprese commerciali, imprese agricole. Anche la PMI esclusa la grande impresa, perché il legislatore esclude la grande impresa. PMI ricordo, per regole Eurostat, sono imprese che hanno fino a 249 dipendenti e 50 milioni di fatturato, quelli sono i criteri che identificano la PMI.

La forma giuridica, e vado verso il termine, di questa CER è la fondazione, precisamente la fondazione di partecipazione. Perché la fondazione di partecipazione? Innanzitutto la forma giuridica deve essere coerente col dettato normativo; il dettato normativo prevede che la CER è un ente no-profit, cioè un ente che non ha finalità di lucro, quindi anche la forma giuridica deve essere coerente col dettato normativo. Tipicamente ormai anche gli studi legali sono orientati a ritenere che ci sono alcune forme societarie, ad esempio l'impresa cooperativa, è una forma che è idonea per poter costituire una Comunità Energetica, e ci sono delle forme non societarie, tipicamente due: l'associazione e la fondazione.

L'associazione può essere riconosciuta o non riconosciuta. Attenzione, nell'associazione vige il voto capitario. L'associazione è quindi tipicamente del mondo

sportivo. Nel mondo sportivo c'è una forma associativa, nel mondo culturale c'è una forma associativa.

Noi abbiamo invece fatto la scelta, soprattutto su forte spinta dei Sindaci, della fondazione di partecipazione, perché la fondazione di partecipazione sostanzialmente riesce a far coesistere due interessi che apparentemente sembrerebbero inconciliabili.

Tutte le fondazioni che noi conosciamo, ad esempio, vi faccio presente, tutte le case di riposo che avete in Provincia di Cremona, così a Casalmaggiore, il Grassi, la casa di riposo di Rivarolo Mantovano, il Germani a Cingia de' Botti., l'Istituto di Sospiro – sono fondazioni ONLUS, sono tutte fondazioni.

La fondazione storicamente nasce dalla volontà del fondatore o dei fondatori che mettono a disposizione il loro patrimonio per una finalità: finalità caritatevole, finalità assistenziale, finalità sanitaria, finalità culturale, finalità educative. Se noi guardiamo l'esperienza storica delle fondazioni qui da noi in Lombardia, in Italia – sono diffuse – nascono così. Il fondatore che ha questo patrimonio costituisce una fondazione perché gestisca questo patrimonio al fine di assicurare la finalità. Si separa dal patrimonio e dalla gestione del patrimonio, però vuole che quel patrimonio sia destinato a quelle finalità. Queste sono le classiche fondazioni. La nostra è, sì, una fondazione che quindi ha questi requisiti. Qual è il requisito principale? Che la volontà del socio fondatore si esprima nella scelta degli amministratori e si esprima anche nella scelta di tutte le decisioni, di tutte le strategie e gli indirizzi della fondazione. Noi in questo modo assicuriamo che i soci fondatori, che sono enti che rappresentano l'interesse collettivo, esprimano la maggioranza del Consiglio d'Amministrazione e tutte le scelte che hanno un'efficacia vincolante, una decisione vincolante; devono avere sempre una maggioranza qualificante dei soci fondatori. Questo assicura nel tempo stabilità nella cosiddetta governance, perché noi dobbiamo assicurare che queste finalità durino nel tempo. Questo (inc.) Sindaci (inc.) i nostri figli, i nostri nipoti. Assicurare quindi la governance soprattutto laddove i soci fondatori sono enti istituzionali e prottempore, ieri il Sindaco Priori, oggi è il Sindaco Ferrari, che sono prottempore, ma anche il parroco don Antonio è prottempore; tutti siamo prottempore per gestire una fase in base all'elezione, in base alla designazione. Questo è l'evento, ma nel frattempo la Legge vuole che le Comunità Energetiche siano aperte: ecco allora quindi la fondazione di partecipazione, che è l'altra esigenza cioè, fare in modo tale che diversamente dalla fondazione tradizionale, questa fondazione si apre, si apre all'adesione di nuovi soggetti che entrano nella fondazione, partecipano all'attività della fondazione, possono essere eletti, possono presentare le proprie candidature, partecipano all'attività e alla vita di una fondazione. Questa è la vera verità, perché nella fondazione tradizionale non c'è questa apertura a nuovi soci che entrano e portano anche del capitale.

Lo Statuto che quindi stasera voi approvate ha cercato di mediare queste due esigenze: la fondazione di partecipazione media, quindi stabilità, governance... quindi comunque c'è sempre la volontà dei soci fondatori, ma nel frattempo tutti i soci ordinari, quindi le famiglie e le imprese – che entrano come soci ordinari – avranno il diritto di eleggere due Consiglieri su cinque nella gestione dell'amministrativa, il diritto di esercitare anche delle deliberazioni vincolanti, che sia sempre la maggioranza qualificata di soci fondatori, il diritto di valutare il bilancio consuntivo che viene approvato dal Consiglio dell'Amministrazione e poi – qui chiudo con quest'annotazione – all'Assemblea dei soci ordinari viene lasciata l'approvazione dei cosiddetti progetti di socialità. Che cosa sono questi progetti di socialità? Poiché vi dicevo che la CER vuole connottarsi per questo tratto di socialità, prevediamo che di quel gettito di incentivazione che va sull'energia condivisa una parte venga destinata a un fondo di solidarietà che va ad alimentare e finanziare i progetti di socialità; progetti sociali che tipicamente poi verranno sottoposti dagli uffici dei servizi sociali dei Comuni che ovviamente intercettano un bisogno del territorio e che quindi quei soldi che vengono conferiti in questo fondo possono appunto sostenere finanziariamente questi progetti di socialità e di riqualificazione urbana in ambito ambientale.

Abbiamo previsto che almeno – ne ho messo una soglia minima, poi ogni Comunità potrebbe anche decidere una soglia maggiore – il 25% delle risorse disponibili nella

Comunità – risorse che arrivano dagli incentivi sulle energie condivise che lo Stato italiano paga alla Comunità Energetica – vada a queste finalità di natura sociale.

Questo fondo di solidarietà verrà valutato da un Comitato dove ogni socio fondatore ha un proprio rappresentante che valuta questi progetti e li sottopone al voto dell'assemblea di soci ordinari. I soci ordinari voteranno i progetti di socialità, perché giustamente devono anche loro condividere la responsabilità che quei soldi, che anche loro hanno contribuito a generare, vadano a favore di progetti specifici sul loro territorio. Devono essere consapevoli anche di questa ricaduta, condivisione.

Questo è sostanzialmente in grande sintesi, so che ci saranno tante domande, tanti dubbi, tante richieste di chiarimenti però in poche parole ho cercato di dirvi un po' i fatti essenziali di questa iniziativa che vede – appunto – il coinvolgimento di diversi enti. Formalmente oggi voi approvate, così come tutti gli altri stanno approvando in Consiglio comunale (inc.), il Consiglio d'Amministrazione delle (inc.) devono rispondere a qualcuno, devono essere autorizzati dal vescovo per farli aderire.

La quota di adesione – e chiudo – non me la ricordo a memoria, però ve lo ho segnalato. I soci fondatori... la fondazione per legge deve avere una dotazione patrimoniale di almeno 30 mila euro, (inc.), perché poi la fondazione – attenzione – risponde col suo patrimonio, non rispondono gli amministratori, non rispondono neanche i soci, quindi il vero vostro rischio di amministrazione – lo dico per essere chiaro a tutti i Consiglieri di maggioranza e di minoranza – è quello dello stanziamento che deliberate stasera, perché una volta poi che si costituisce, la Fondazione – che è un organo autonomo rispetto al Comune – risponde con il suo patrimonio. Ha una dotazione patrimoniale almeno di 30.000 euro, voi – in modo paritetico tutti, quindi don Antonio versa quanto il Sindaco Ferrari e così come tutti gli altri – sul versamento vostro, la quota parte sul fondo di dotazione di 2350 euro, a cui si aggiunge 1150 euro in fondo di gestione. Mentre i fondi di dotazione sono risorse indisponibili per legge, servono a presidiare la fondazione, il fondo di gestione invece serve sostanzialmente in una prima fase per consentire al Consiglio d'Amministrazione di affrontare le prime spese, si deve incaricare il notaio, si deve incaricare il Revisore dei Conti, si deve incaricare il commercialista, si deve (inc.) tutti gli scambi di informazioni e di visure tra consumatori e produttori, quindi le prime spese devono essere sostenute. In attesa, passerà qualche mese, che arrivino gli incentivi dallo Stato e di conseguenza il Fondo di Gestione che per voi comporta un impegno di spesa di 1150 euro serve proprio per queste finalità. In totale il Comune è chiamato a versare, uno più l'altro, 3500 euro, tra Fondo di Gestione Patrimoniale e Fondo di Gestione.

Questi tutti, anche la parrocchia, così come l'associazione Amici di Emmaus, chiunque – soci e fondatori – fanno questo tipo di versamento, in modo tale che loro in questo modo avvino la fondazione. Fondazione che, vi anticipavo, verrà formalmente costituita davanti al notaio indicativamente attorno al 20 ottobre. Una volta costituito, si costituisce il Consiglio d'Amministrazione e quindi nasce un nuovo organismo da voi partecipato come socio fondatore.

Sono disponibile adesso per domande o chiarimenti.

Consigliere Priori:

Il notaio famoso che aveva fatto ricorso, che ci ha bloccato tutto a suo tempo, come è andato a finire? (inc.) da Pavia.

Ingegner Dasti:

Sì. È andato a finire male per lui. Il Sindaco Priori fa riferimento a un passaggio che lui ha vissuto direttamente. Allora noi su questo progetto ne parliamo da più di due anni, la diocesi di Cremona è più di due anni che sta lavorando su questo. Tra l'altro noi abbiamo anche aiutato (inc.) a partecipare l'anno scorso al bando regionale. Un anno prima, nel 2022, anche al bando di fondazione (inc.), e siete risultati aggiudicatari. Voi, la parrocchia, l'allora cooperativa il Gabbiano che poi ha deciso di abbandonare.

L'ex Sindaco Priori fa riferimento a un passaggio un po' delicato perché noi eravamo già pronti questa primavera, quindi potevate teoricamente già entrare in una

deliberazione del precedente Consiglio d'Amministrazione, perché si era pronti. L'esigenza di essere pronti, (inc.) tante cose, risponde anche a un'esigenza molto pratica: quando è costituita una Comunità Energetica, nei Comuni sotto 5 mila abitanti, come è Piadena Drizzona, c'è la possibilità – una volta che nasce la Comunità e uno aderisce – di poter, se intende fare degli investimenti di produzione, tipicamente un impianto fotovoltaico, e lo mette nella disponibilità della Comunità Energetica, può accedere a un contributo a fondo perduto del PNRR, pari al 40%. La condizione è che ci sia già una Comunità Energetica e che lui aderisca a questa Comunità. Poiché questa finestra di apertura a contenuto fondo perduto si chiude il 31 marzo 2025 – questo è stato stabilito così, molto stretta come finestra – allora l'esigenza nostra è di partire il prima possibile. Questa primavera eravamo pronti. Ci ha bloccato tutto che cosa? Due elementi: il primo elemento – rispondendo adesso a Priori – di natura tecnica. Uscì in quel momento uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato, quindi stiamo parlando del Consiglio di notai in Italia, sull'argomento delle Comunità Energetiche e sulle forme statutarie che le Comunità Energetiche devono avere.

Il Consiglio del Notariato esce con delle affermazioni che ci hanno un po' spiazzato e che mettevano un po' in discussione le impostazioni che noi avevamo dato. Questa cosa ci ha preso in contropiede perché i nostri legali – abbiamo un po' di consulenti legali pagati dalla Fondazione Cariplo ci avevano suggerito (inc.) diversi; e questa era la ragione. Allora si è quindi detto che occorre tempo per vedere effettivamente... Uno dei temi aperti era l'aspetto fiscale, perché allora – questa primavera – l'Agenzia delle Entrate non si era ancora espressa sulla forma fiscale degli incentivi nelle Comunità.

L'altro elemento era più di natura politica, (inc.) compreso perché la maggior parte dei Comuni, compreso Piadena Drizzona, andava a scadenza. Ragione di opportunità politica, voleva dire che è una decisione che guardava avanti 20 anni, quindi si è preso dalla nuova Amministrazione.

Vale non solo per Piadena Drizzona; la maggior parte dei Comuni erano coinvolti. Non l'ho detto, il progetto della diocesi riguarda sei Comunità Energetiche, la vostra era una, noi ne abbiamo sei, da Caravaggio fino a Viadana. Bergamo da una parte, Mantova dall'altra, in mezzo c'è Soresina, Castelverde, Sospiro, Vescovato, Piadena e andiamo a Casalmaggiore e Viadana. Noi abbiamo coinvolto 72 enti: 27 Comuni, 27 parrocchie e 18 enti del terzo settore. Dentro abbiamo il Comune di Caravaggio, il Comune di Viadana, il Comune di Casalmaggiore, il Comune di Soresina, il Comune di Piadena. Grandi realtà comunali. Ci ha coinvolto in questo processo.

La maggior parte dei Sindaci andava a rinnovo, quindi in ragione di opportunità politica si è detto "sospendiamo", ovviamente dovevamo aspettare la votazione, l'esito, il Consiglio che si rinnova con vari tempi tecnici di un Consiglio comunale e non è detto (inc.) appena dopo l'estate e vedete siamo al 23 di settembre (inc.). Abbiamo mantenuto la parola e quindi questo è. (inc.) passaggio.

Gli aspetti tecnici li abbiamo superati perché l'Agenzia delle Entrate è uscita con una risoluzione a fine luglio e ha confermato (inc.), smentendo questo studio dal Notariato.

Sulla parte della democraticità, viene inserita nello Statuto, quindi insomma..... Ricordo però che nel frattempo sono usciti il vademecum dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni, quindi esce a fine aprile, esce il vademecum, anche l'ANCI chiarisce che i Comuni possono partecipare, possono aderire, come possono aderire, che modalità, se ci vuole il parere della Corte dei Conti, non ci vuole il parere del Revisore dei Conti, è un ente di diritto privato, è un ente di diritto pubblico; quello che noi facciamo è un ente di diritto generale ed è un ente ETS, che si iscrive al RUNTS, al Registro Unico del Terzo Settore. Certo, voi costituite (inc.), quindi tutti questi (inc.). Anche la Conferenza Episcopale Italiana (inc.). Questo periodo quindi ci ha aiutato ad approfondire questi aspetti.

Nel frattempo abbiamo seguito dieci progetti da presentare e domanda al secondo bando di fondazione Cariplo, dieci progetti e adesso vi ho preparato tutti questi documenti, quindi adesso siamo pronti.

Consigliere Priori:

Domanda. Non essendoci allegato lo Statuto, che io non ho visto, lei mi conferma

che non è cambiato niente dagli ultimi incontri che abbiamo avuto?

Ing. Dasti:

Lo Statuto adesso non so (inc.)

Consigliere Priori:

perché io ho qui il parere del nostro Revisore dei Conti che dice: "parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, tuttavia non essendo legato alla delibera la bozza dell'atto costitutivo, si raccomanda che sia rispettata la condizione che la fondazione debba essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l'organo di Amministrazione di vigilanza debba essere designato in maggioranza da enti pubblici".

Ing. Dasti:

Non so il Revisore come mai ha...

Consigliere Priori:

C'è questa situazione del parere del Revisore dei Conti.

Ingegner Dasti:

Lo Statuto è stato consegnato a tutti. No, allora, lo Statuto – diciamo – rispetto alla prima bozza è stato rivisto e molto approfondito. Questo Statuto ha già l'avvallo del notaio, Dottoressa Laura Genio che ha sede a Cremona, quindi è già stato studiato e condiviso (inc.), quindi ha già l'avvallo. Devo però chiarire una cosa: se noi dovessimo fare così, vuol dire che la CER rimane un ente di diritto pubblico, se vale quello; rimanendo un ente di diritto pubblico è soggetto, per quanto riguarda tutta la parte contrattualistica, al Decreto legislativo 36 sul Codice degli Appalti e i Contratti di Servizi Pubblici e come soggetto anche al controllo della Corte dei Conti. Noi non facciamo un ente di diritto pubblico ma facciamo un ente di diritto privato. Cos'è che distingue un ente di diritto pubblico rispetto al diritto privato? Distingue se il privato lo può fare e può iscriversi al RUNTS, come facciamo, a condizione che i Comuni non esercitino influenza dominante non abbiano il controllo sulla fondazione, perché qualora avessero il controllo e l'influenza dominante, automaticamente scatta tutto questo; ma la scelta fatta e condivisa è stata quella di rimanere nell'alveo del diritto privato. Tanto è vero che così lo possiamo iscrivere al RUNTS, altrimenti non lo potremmo iscrivere al RUNTS. Ribadisco, è un ente.

Lo Statuto, condiviso ovviamente con il notaio, certifica e blinda questa situazione, quindi non può, così come è stato formulato, la Pubblica Amministrazione, sei Comuni non hanno influenza dominante nel controllo.

Consigliere Priori:

Bisogna spiegarglielo al Revisore dei Conti perché con un parere così, non so come la si mette, a me va benissimo, sono d'accordissimo, però con un parere del Revisore dei Conti dove ti mette questa clausola, forse non avendo in mano lo Statuto, la bozza, non ha potuto leggersi tutte le annesse e connesse.

Ing. Dasti:

Mi spiace (inc.).

(sovraposizione di voci)

Ing. Dasti:

Posto nell'ottica di dire: se vogliamo renderlo ente di diritto pubblico (inc.), ma invece...

Consigliere Priori:

Non vogliamo farlo diventare Ente di diritto pubblico ...

Ing. Dasti:

La volontà espressa...

(sovraposizione di voci)

Consigliere Priori:

La roba che mi ha spiazzato è stato: "ma come? Adesso mi esce con una dichiarazione del genere il Revisore dei Conti"...

Ing. Dasti:

Temo che il Revisore dei Conti si sia basata su un assunto che però non è quello nello Statuto.

Eh. Quindi si basa su un assunto che però non è quello dello Statuto...

Consigliere Priori:

No, da tenere presente e parlarci assieme, giusto?

(sovraposizione di voci)

Ing. Dasti:

Altre domande?

Consigliere Di Cesare:

Altre domande no, anche perché l'ingegner Dasti per conto della parrocchia con (inc.) avevano già avuto parecchi incontri. La spiegazione è stata molto chiara, approfondita, e nello specifico molto più chiara rispetto agli altri incontri, quindi da parte nostra non... C'era solo quel dubbio lì che aveva sollevato il Revisore dei Conti che lasciava anche noi un po' perplessi perché già dall'inizio avevamo optato per un organismo privato e non pubblico... però detto questo e chiarito...

Ingegner Dasti:

Faccio presente che il notaio stesso quando farà l'atto notarile iscrive immediatamente la Comunità Energetica nel RUNTS, Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, quindi si classifica come ente del terzo settore (inc.). È coerente con le finalità che la Comunità si dà.

Sindaco:

Possiamo votare?

Favorevoli?

Segretario:

Unanimità.

Sindaco:

Seconda votazione.

Favorevoli?

Segretario:

Unanimità.

Consigliere Priori:

Chiaramente noi specifichiamo che il nostro voto è favorevole dopo che sia stato tutto chiarito con il Revisore dei Conti.

Consigliere Di Cesare:

Probabilmente è perché non ha in mano lo Statuto e quindi non poteva esprimere un parere(inc.)

(sovraposizione di voci)

Sindaco:

Grazie, grazie mille.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- nel novembre 2016, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "Clean Energy for all Europeans Package" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'Unione Europea con l'Accordo di Parigi del 2015. Particolare rilevanza assumono la Direttiva 2018/2001 (che introduce le "Comunità Energetiche Rinnovabili") e la Direttiva 944/2019 (che definisce le "Comunità Energetica dei Cittadini");
- nel dicembre 2019, la Commissione Europea ha presentato il "Green Deal europeo" individuando una strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione Europea in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse;
- nel luglio 2021, la Commissione Europea ha presentato il "Fit for 55", un pacchetto di 12 direttive (tra cui l'aggiornamento della Direttiva di Promozione dell'uso dell'energia da Fonti Rinnovabili - Renewable Energy Directive - REDII), finalizzate al raggiungimento degli obiettivi per la salvaguardia del clima che risultano essere tra i 17 obiettivi dell'Agenda 2030, al cui raggiungimento sono chiamati tutti i paesi membri;
- l'Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da Fonti di Energia Rinnovabili - FER ed efficientamento energetico;
- tra le misure e gli strumenti contemplati in seno al PNIEC 2030 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), da ultimo approvato, figura la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito anche CER o Comunità);
- con l'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 - cd. decreto "Milleproroghe", convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 - il legislatore italiano ha provveduto ad una prima parziale attuazione della Direttiva UE 2018/ 2001, introducendo nel nostro ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle "Comunità Energetiche Rinnovabili";
- con la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e Comunità Energetiche Rinnovabili;
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha precisato che l'obiettivo principale delle Comunità Energetiche Rinnovabili è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- l'art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 199/2021 ha ampliato la potenza dei singoli impianti di produzione nella disponibilità della Comunità Energetica Rinnovabile, prevedendo la possibilità di realizzare impianti con potenza fino a 1 MW e superando la limitazione di afferire alla medesima cabina secondaria di trasformazione, ampliando le possibilità e limitando alla sola connessione dei membri alla stessa cabina primaria;
- l'art. 31 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 prevede che la Comunità Energetica

Rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;

- con delibera 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) è entrato in vigore il *"Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso (TIAD)"*, che, tra l'altro, ha assegnato prima ai Gestori di Rete e poi al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il compito di individuare il perimetro delle cabine primarie entro le quali i membri/soci della CER, sia essi clienti finali o produttori, possono condividere l'energia;
- il decreto ministeriale n. 414 del 7/12/2023 del MASE, pubblicato il 23/01/2024, ha dato attuazione all'articolo 8 del decreto legislativo n. 199/2021, disciplinando le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), e definendo criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti PNRR);
- il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ha redatto, in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 e del TIAD, le *"Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR"*, adottate con Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024, senza tuttavia fornire indicazioni sulla forma giuridica delle comunità energetiche;
- mediante la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile è possibile produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio, autoconsumando in situ l'energia generata e accumulata, con notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura dell'energia e per le altre voci di spesa di norma presenti in bolletta;
- l'adesione ad una Comunità Energetica Rinnovabile consente di trarre benefici di diversa natura: (i) benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO₂ quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; (ii) benefici economici, dovuti sia all'autoproduzione e all'autoconsumo in situ di energia rinnovabile sia all'incentivo erogato dal GSE sull'energia condivisa all'interno di una configurazione di autoconsumo diffuso; (iii) benefici di carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo la lotta alla povertà energetica delle fasce sociali più deboli e fragili;
- la Regione Lombardia, con legge regionale n. 2 del 23 febbraio 2022, ha scelto di dotarsi di una propria normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, con la quale sono individuate le azioni di sistema e le misure di sostegno e promozione dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche;
- con delibera della Giunta regionale n. 6270 del 11 aprile 2022, la Regione Lombardia, in coerenza con la Legge regionale n. 2 del 23 febbraio 2022, ha pubblicato la *"Manifestazione d'interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili"*, finalizzata a raccogliere gli elementi conoscitivi delle potenzialità del territorio lombardo per lo sviluppo di comunità per la generazione e la condivisione dell'energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 04/07/2022 si è aderito al bando *"Alternative - Promuovere la diffusione di Comunità Energetiche Rinnovabili per un futuro alternativo al fossile"* indetto dalla Fondazione Cariplo al fine di offrire assistenza tecnica e legale finalizzata alla costituzione formale della CER;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 23/09/2024

- con deliberazione C.C. n. 55 del 19/12/2022, il Consiglio Comunale di Piadena Drizzona:
 - esprimeva indirizzo politico favorevole di adesione agli obiettivi ambientali e sociali sottesi alle comunità energetiche rinnovabili (CER), ritenendo che la costituzione di una comunità energetica rinnovabile costituisca uno strumento efficace e funzionale agli obiettivi e finalità di questa Amministrazione in materia di efficientamento energetico, sostenibilità ambientale ed energetica, riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti e promozione dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, e possa agire da volano in grado di generare benefici e ricadute locali per la collettività sia dal punto di vista energetico, attraverso la riduzione dei consumi energetici e l'aumento della produzione di energia rinnovabile, sia dal punto di vista sociale e ambientale, come strumento di contrasto alla povertà energetica e di crescita economica e dell'attrattività del territorio;
 - dava mandato agli organi competenti e agli uffici comunali affinché ponessero in essere ogni azione utile a promuovere la costituzione, sul proprio territorio, della “Comunità Energetica Rinnovabile (CER)”, nel rispetto e in attuazione delle disposizioni vigenti ed emanande in materia;
 - dava mandato agli organi competenti e agli uffici comunali affinché ponessero in essere ogni azione utile a partecipare alla “Manifestazione d'Interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili” approvata con D.d.u.o. 27 luglio 2022, n. 11097, in attuazione della D.G.R. 11 aprile 2022, n. XI/6270, nel rispetto delle modalità operative di attuazione dell'iniziativa regionale compiutamente descritta in premessa;
 - dava indirizzo affinché il Comune di Piadena Drizzona assumesse il ruolo di soggetto proponente ed aggregatore per la presentazione, alla Regione Lombardia, della proposta di “Comunità Energetica Rinnovabile di Piadena Drizzona”;
 - dava atto che, a seguito degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati alla costituzione della “Comunità Energetica Rinnovabile di Piadena Drizzona”, la CER sarebbe stata formata dai seguenti Soci fondatori:
 - Comune di Piadena Drizzona
 - Parrocchia S. Maria Assunta di Piadena Drizzona
 - Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus di Pontevico
 - dava mandato al Sindaco pro-tempore del Comune di Piadena Drizzona, quale legale rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'adesione alla “Manifestazione d'Interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili” approvata con D.d.u.o. 27 luglio 2022, n. 11097, nelle forme e modalità ivi previste, presentando domanda di partecipazione esclusivamente online sulla piattaforma informatica “Bandi online” all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it nel rispetto dei termini stabiliti dalla Regione Lombardia;

PRESO ATTO che:

- la Diocesi di Cremona, per il tramite delle Parrocchie, ha promosso sul territorio cremonese il processo volto alla costituzione della CER in ogni territorio comunale o sovra comunale (purchè sottesi alla medesima cabina primaria) al fine di contribuire al raggiungimento dei target europei in termini di lotta ai cambiamenti climatici e di contribuire a ridurre la povertà energetica di soggetti (singoli e/o famiglie) in condizione di povertà e vulnerabilità e al contempo aumentare la coesione sociale nelle comunità locali;
- il progetto promosso dalla Diocesi di Cremona prevede che i soggetti promotori e i soci fondatori della CER siano esclusivamente gli Enti che rappresentano non interessi privati ma interessi collettivi e generali di una comunità o di un territorio quali i Comuni, le Parrocchie e gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS o all'Anagrafe delle Onlus storicamente presenti sul territorio comunale e sul territorio dei Comuni limitrofi, per poi aprirsi alla libera e volontaria adesione di tutti i soggetti, pubblici e privati, previsti dal D.Lgs. 199/2021;
- il progetto si propone di connotare la costituenda Comunità Energetica Rinnovabile principalmente per i benefici di carattere sociale e ambientale che la stessa Comunità dovrà

assicurare a favore dei membri della stessa o dei territori in cui opera, con particolare riguardo all'abbattimento della povertà energetica delle fasce sociali più deboli e fragili e alla riqualificazione urbana in termini di sostenibilità ambientale. Tale connotazione dovrà trovare riscontro nel Regolamento della CER in grado di destinare parte degli incentivi riconosciuti dal GSE sull'energia condivisa a favore di progetti/iniziative con finalità sociali o ambientali (detti anche Progetti sostenibili) promossi dal Comune o da altri Enti non profit;

- il progetto prevede di costituire la CER nella forma giuridica della “Fondazione di partecipazione”, forma giuridica che ben si presta alle specifiche esigenze della Comunità Energetica Rinnovabile che vede la presenza del Pubblico e del privato non profit, essendo caratterizzata:

- dalla pluralità di fondatori e dalla possibilità che se ne uniscano di nuovi, sia come soci fondatori (previa modifica statutaria) che come soci ordinari;
- dal principio di partecipazione attiva alla gestione della CER da parte di tutti i soci;
- dalla formazione progressiva del patrimonio;
- dalla destinazione del patrimonio al perseguimento di finalità non lucrative;
- dalla connotazione della CER come Ente non commerciale e con spiccate finalità solidali;
- dalla possibilità di assicurare alla CER una governance stabile e duratura nel tempo.

- il progetto prevede che la CER venga iscritta al RUNTS del Terzo Settore quale segno distintivo della finalità sociale e solidale della CER. A tal riguardo si precisa che il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) ha altresì riconosciuto che uno degli interessi generali che può essere perseguito dagli enti del terzo settore - tra i quali possono rientrare senza dubbio anche le Fondazioni di partecipazione, nel rispetto dei requisiti richiesti dal CTS - può essere proprio la *“produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”* (art. 5 co. 1 lett. e) Codice del Terzo Settore);

CONSIDERATO che:

- sono obiettivi dell'Amministrazione Comunale, così come adeguatamente illustrati dal “Vademecum ANCI per i Comuni” sulle configurazioni di Autoconsumo individuale a distanza e Comunità di Energia Rinnovabile, pubblicato nel mese di aprile 2024 con il supporto del GSE:

- la promozione di CER e configurazioni di autoconsumo collettivo sul territorio comunale, in particolare attraverso l'identificazione di opzioni procedurali e progettuali, di implicazioni per il territorio in termini di vincoli ed opportunità, dei siti idonei per la produzione di energia da fonte rinnovabile ottimali nel territorio coerenti con l'ottimizzazione dell'autoconsumo, del fabbisogno energetico degli immobili nonché il dimensionamento di Comunità Energetiche Rinnovabili, la caratterizzazione delle stesse e la verifica della loro sostenibilità;
- l'individuazione delle forme di finanziamento, la valutazione delle soluzioni finanziarie e delle misure di supporto esistenti, la verifica dell'esistenza dei presupposti per l'attivazione di misure contributive o strumenti finanziari agevolati di accompagnamento al programma di costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili;
- la definizione di un modello di gestione e/o condivisione totale o parziale del valore generato tra i membri della Comunità Energetica Rinnovabile in collaborazione con Enti non profit quali le Parrocchie e gli Enti del Terzo settore/Fondazioni Onlus presenti sul territorio comunale o sul territorio dei Comuni limitrofi, in grado di conferire particolare valenza sociale e territoriale alle iniziative promosse dalla CER, anche attraverso il sostegno a soggetti con fragilità economica, assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
- la promozione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti previsti dalla legge, ivi compreso i cittadini e le piccole e medie imprese (PMI) presenti sul territorio senza nessuna forma di discriminazione nella realizzazione delle CER, aggregando clienti finali privati e

pubblici, favorendo così la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita e sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni su cabina primaria che generano benefici economici e sociali ai membri della stessa CER con particolare riguardo ai cittadini con maggiore disagio economico che ricadono o rischiano di ricadere nella condizione di povertà energetica;

- l'informazione a Enti locali limitrofi e ad altri portatori di interesse presenti sul territorio circa i modelli di sviluppo identificati e i possibili percorsi partecipativi attraverso idonei momenti di presentazione del processo e disamina dei risultati, anche al fine di adottare protocolli di intesa per garantire lo sfruttamento di sinergie possibili e la massima diffusione dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche nel territorio comunale;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'Amministrazione comunale ha valutato attentamente, ritenendolo condivisibile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sopra esposti, il progetto promosso dalla Diocesi di Cremona, per il tramite della Commissione per la pastorale sociale e del lavoro, volto a promuovere una Comunità Energetica Rinnovabile costituita, come soci fondatori, dagli Enti che rappresentano non interessi privati ma interessi collettivi e generali di una comunità o di un territorio quali i Comuni, le Parrocchie e gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS o nell'Anagrafe delle Onlus storicamente presenti sul territorio comunale e sul territorio dei Comuni limitrofi, per poi aprirsi alla libera e volontaria adesione di tutti i soggetti, pubblici e privati, previsti dal D.Lgs. 199/2021.

- il progetto si caratterizza per connotare la costituenda Comunità Energetica Rinnovabile principalmente per i benefici di carattere sociale che la stessa Comunità dovrà assicurare a favore dei membri della stessa o del territorio in cui opera, con particolare riguardo all'abbattimento della povertà energetica delle fasce sociali più deboli e fragili. Tale connotazione dovrà trovare riscontro nel Regolamento della CER in grado di destinare parte degli incentivi riconosciuti dal GSE sull'energia condivisa a favore di progetti/iniziative con finalità sociali o ambientali promossi dal Comune o da Enti non profit;

- il progetto si pone l'obiettivo di costituire la CER con altri Enti pubblici, con altre Parrocchie e con altri Enti del Terzo Settore/Fondazioni Onlus presenti sul territorio sotteso alla stessa cabina primaria, così come definita dalla mappatura del GSE, oppure su più cabine primarie limitrofe, al fine di massimizzare i benefici di legge e realizzare delle economie di scala sui costi di gestione della CER;

- il progetto si propone di costituire la CER nella forma giuridica della Fondazione di partecipazione che costituisce una soluzione che ben si presta alle specifiche esigenze della Comunità Energetica Rinnovabile che vede tra i soci fondatori la presenza del Pubblico e del privato non profit, essendo caratterizzata:

- dalla pluralità di fondatori e dalla possibilità che se ne uniscano di nuovi, sia come soci fondatori (previa modifica statutaria) che come soci ordinari;
- dal principio di partecipazione attiva alla gestione dell'ente da parte di tutti i soci;
- dalla formazione progressiva del patrimonio;
- dalla destinazione del patrimonio al perseguimento di finalità non lucrative;
- dalla connotazione della CER come Ente non commerciale con spiccate finalità solidali;
- dalla possibilità di assicurare alla CER una governance stabile e duratura;

- il progetto prevede che la CER venga iscritta al RUNTS del Terzo Settore quale segno distintivo della finalità sociale e solidale della CER. A tal riguardo si precisa che il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) ha riconosciuto che uno degli interessi generali che può essere perseguito dagli enti del terzo settore - tra i quali possono rientrare senza dubbio anche le Fondazioni di partecipazione, nel rispetto dei requisiti richiesti dal CTS - può essere proprio la *"produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"* (art. 5 co. 1 lett. e) Codice del Terzo Settore);

- la Fondazione di partecipazione è un soggetto giuridico autonomo caratterizzato per legge dall'autonomia patrimoniale perfetta in quanto risponde esclusivamente con il proprio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 23/09/2024

patrimonio delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e dei danni a questi causati. In tal caso l'impegno finanziario dell'Amministrazione comunale si limita al solo patrimonio conferito in sede di costituzione della CER;

- in ordine al trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE (incentivi) ai membri delle CER costitutesi in forma di Enti non commerciali (come il caso qui in esame) si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 37 del 22.07.2024 che precisa che detti incentivi possono essere liberamente ripartiti a favore dei membri di una CER senza costituire utili e, di conseguenza, senza aggirare il principio di divieto di distribuzione degli utili sancito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

ACCERTATO che:

- ai sensi della legge 131/2003 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18/10/2001 n.3) e del D.Lgs. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP) si può ritenere che:

- non sussiste alcun obbligo di ottenere preventivamente un parere da parte della Corte dei Conti per procedere con la costituzione della Fondazione;
- l'obbligo previsto dall'art. 5 co. 3 TUSP non si applica anche alle Fondazioni essendo espressamente previsto solo in relazione a costituzioni di società o acquisizioni di partecipazioni dirette o indirette di società.;

- tale interpretazione è stata recentemente confermata dalla stessa Corte dei Conti a fronte di un parere di un Comune lombardo in ordine alla delibera di Consiglio comunale volta proprio alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile in forma di Associazione non riconosciuta, istituto giuridico affine a quello della Fondazione di partecipazione (Corte dei conti Lombardia, sez. contr., delib. 17/2023);

VISTI:

- il Documento unico di programmazione (DUP) definitivo 2024/2026;
- il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- il Piano della Performance - Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della citata Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *“Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.”*;
- l'art. 13, comma 1, del T.U.E.L., il quale testualmente recita: *“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”*;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che individua le competenze attribuite, in via esclusiva, al consiglio comunale in qualità di organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo dell'ente;
- l'art. 49 del T.U.E.L., in materia di pareri dei responsabili dei servizi;
- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., che disciplinano funzioni gestionali e responsabilità proprie dei responsabili di settore o di servizio;
- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del T.U.E.L., che annovera, tra le funzioni dell'organo di revisione, quella di formulare parere obbligatorio in materia di *“modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”*;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

UDITA la proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno, per la costituzione, sul territorio sovra comunale coincidente con una o più cabine primarie così come definite dal

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 23/09/2024

Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai sensi della deliberazione n. 727/2022 di ARERA, di una Comunità Energetica Rinnovabile conforme al D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., nella forma giuridica della Fondazione di partecipazione, per la produzione e il consumo di energia elettrica e la sua condivisione nell'ambito della cabina primaria individuata dal GSE, per la creazione di vantaggi diffusi ed equanimi per i singoli membri e per il territorio locale in cui opera la CER in termini sia economici, che sociali ed ambientali, attraverso il coinvolgimento di altri Enti Locali, delle Parrocchie e degli Enti del terzo settore/Fondazioni Onlus storicamente presenti sul territorio e che condividono con l'Amministrazione comunale la medesima cabina primaria o cabine primarie contigue;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Tecnico, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-*bis*, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO, inoltre, ai sensi del sopraccitato art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti del 20/09/2024;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano:

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente richiamate.

- 1) DI COSTITUIRE, in qualità di socio fondatore, la Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE CER T.O.P. ENERGIE", ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, con sede a Gussola (CR) in Piazza Carlo Comaschi n.1 presso il Municipio, per le finalità di cui all'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- 2) DI APPROVARE lo Statuto della Fondazione denominata "FONDAZIONE CER T.O.P. ENERGIE", quale allegato "A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) DI APPROVARE l'atto di Indirizzo al Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo diffuso all'interno delle configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile, quale allegato "B" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) DI PRENDERE ATTO che soci fondatori della Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE CER T.O.P. ENERGIE" risultano essere: Comune di Gussola, Comune di Piadena Drizzona, Comune di San Giovanni in Croce, Comune di Scandolara Ravara, Comune di Martignana Po, Comune di Rivarolo Mantovano, Parrocchia Annunciazione in Gussola, Parrocchia Santa Maria Assunta in Piadena Drizzona, Parrocchia San Giovanni Battista in San Giovanni in Croce, Parrocchia Santa Maria Assunta in Scandolara Ravara, Parrocchia Santa Maria Annunziata in Rivarolo Mantovano, Associazione Amici di Emmaus O.d.V. in Torre de' Picenardi, Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona - Istituto Geriatrico e Riabilitativo in San Giovanni in Croce, Fondazione Onlus Tosi Cipolletti in Rivarolo Mantovano, che sottoscriveranno l'atto costitutivo;
- 5) DI DELEGARE il Sindaco del Comune di Piadena Drizzona, quale socio fondatore, di

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 23/09/2024

intervenire alla stipula dell'atto notarile di costituzione della Fondazione, decidere la nomina degli organi dell'Ente, accettare ogni relativa condizione e/o clausola, sottoscrivere tutti i documenti necessari, il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido del suo operato;

6) DI PRENDERE ATTO che la dotazione patrimoniale della Fondazione, ai sensi di legge, è almeno pari a euro 30.000,00 (trentamila/00) integralmente versato all'atto della costituzione dai Soci Fondatori. Il versamento della dotazione patrimoniale avverrà in parti uguali da parte di tutti i soci fondatori, nella misura di € 2.350,00 (duemilatrecentocinquanta/00) corrisposto da ciascun socio fondatore;

7) DI PRENDERE ATTO che il Fondo di gestione della Fondazione inizialmente conferito da tutti i soci fondatori, in parti uguali, è di euro 16.100,00 (sedicimilacento/00). Il versamento da parte di ciascun socio fondatore è nella misura di € 1.150,00 (millecentocinquanta/00);

8) DI IMPEGNARSI fin d'ora a mettere a disposizione della Fondazione la somma di € 2.350,00 (duemilatrecentocinquanta/00) per il fondo di dotazione patrimoniale e di € 1.150,00 (millecentocinquanta/00) per il fondo di gestione ritenuto necessario per far fronte ai costi amministrativi e gestionali dei primi anni di esercizio;

9) DI DARE ATTO che le spese per il versamento della quota di dotazione patrimoniale di € 2.350,00 e per il versamento della quota di fondo di gestione pari a € 1.150,00 troveranno imputazione in appositi capitoli del bilancio di previsione 2024-2026 dotato di sufficiente disponibilità finanziaria;

10) DI DARE ATTO che, sulla presente deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti con verbale n. 23 del 20/09/2024, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del T.U.E.L. ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato C);

11) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili di Servizio, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

12) DI TRASMETTERE altresì la presente deliberazione al Revisore dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

13) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito internet istituzionale, del Comune di Piadena Drizzona, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

14) DI ASSOLVERE agli obblighi prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'ente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare l'esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a disporne l'immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon andamento dell'amministrazione, con gli atti e gli adempimenti conseguenti, finalizzati a dare piena ed immediata eseguibilità alla realizzazione della Comunità Energetica Rinnovabile,

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 23/09/2024

DOPO separata ed autonoma votazione, espressa in forma palese,

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO:

COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) AI SENSI DEL D. LGS. N. 199/2021 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2018/2001 SULLA PROMOZIONE E CONDIVISIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

Allegato "A"

STATUTO

DELLA "FONDAZIONE CER T.O.P. ENERGIE"

Titolo I

Articolo 1 – Denominazione e Fondatori

1. È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, la Fondazione denominata "Fondazione CER T.O.P. Energie", che potrà essere indicata senza vincolo di rappresentazione grafica.
2. Sono Fondatori i seguenti Enti: Comune di Gussola, Comune di Piadena Drizzona, Comune di San Giovanni in Croce, Comune di Scandolara Ravara, Comune di Martignana Po, Comune di Rivarolo Mantovano, Parrocchia Annunciazione in Gussola, Parrocchia Santa Maria Assunta in Piadena Drizzona, Parrocchia San Giovanni Battista in San Giovanni in Croce, Parrocchia Santa Maria Assunta in Scandolara Ravara, Parrocchia Santa Maria Annunziata in Rivarolo Mantovano, Associazione Amici di Emmaus OdV in Torre de' Picenardi, Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona – Ist. Ger. e Riabilitativo in San Giovanni in Croce, Fondazione Onlus Tosi Cippelletti in Rivarolo Mantovano.
3. Mediante modifica del presente statuto, con i quorum indicati all'articolo 12.3 che segue, possono assumere la qualifica di Fondatori altri soggetti che vengano riconosciuti come tali a norma del presente statuto.
4. I Fondatori sono soggetti che hanno almeno un punto di connessione alla rete elettrica nazionale identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione.
5. I Fondatori che perdano anche uno solo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4 perdono la qualifica di Fondatori e non possono più esercitare i diritti attribuiti dal presente Statuto ai Fondatori. I Fondatori possono rinunciare di partecipare alla Fondazione in ogni momento dandone comunicazione scritta. Ricorrendone i presupposti i Fondatori che abbiano perduto la qualifica di Fondatori per il venir meno dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4, possono acquisire quella di Soci Generali.
6. La Fondazione è legalmente riconosciuta dall'autorità competente ai sensi di legge ed è un ente autonomo.
7. Il controllo, attraverso la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti e attraverso l'assunzione di deliberazioni di indirizzo, è attribuito ai Fondatori e ai Soci ordinari.

Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Gussola, Piazza Carlo Comaschi n.1 presso il Municipio.

Articolo 3 – Scopo

1. La Fondazione non ha fini di lucro.

2. La Fondazione ha per oggetto principale la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, avendo come riferimento prioritario il territorio identificato dalle cabine primarie n. AC001E01236 e AC001E01234 così come definite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). A tal fine la Fondazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori, siano essi soci o soggetti terzi. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà della Fondazione è utilizzata prioritariamente, ove possibile, per l'autoconsumo istantaneo in situ ovvero, ove ciò non sia possibile, per la cessione alla rete e per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo alla Fondazione. L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

3. La Fondazione persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. In particolare persegue la finalità di favorire tra i suoi Soci l'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta dagli impianti di sua proprietà e nella sua disponibilità.

4. La Fondazione nella persona del legale rappresentante, o il terzo da essa individuato ai sensi della normativa applicabile, è il referente ("Referente") e mandatario dei Fondatori e dei Soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

5 I contributi economici derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel *Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo diffuso* ("Regolamento") anche per il perseguitamento delle finalità della Fondazione.

6. Oltre alla gestione delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile la Fondazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

- (i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Fondatori e dei Soci;
- (ii) promozione di interventi integrati di domotica;
- (iii) interventi di efficienza energetica;
- (iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
- (v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può svolgere attività connesse o strumentali, anche di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici, incluse società, aventi finalità strumentali, affini o complementari.

7. La Fondazione può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzati all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per il perseguitamento dei suoi scopi può raccogliere contributi da parte di soci e di soggetti terzi, pubblici e privati.

Articolo 4 – Soci

1. Sono ammessi quali Soci della Fondazione:

a) le persone fisiche, le piccole e medie imprese, le associazioni riconosciute, gli enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009, i quali:

- dispongano di almeno un punto di connessione con la rete identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione;
- siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia;
- rispondano ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione ("Soci Ordinari");

b) i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021 a condizione che dispongano di almeno un punto di connessione con la rete identificato dal codice POD nell'ambito della zona geografica del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione della Fondazione ("Soci Generali" che, unitamente ai Soci Ordinari, sono indicati quali "Soci").

I Fondatori, avendone i medesimi requisiti, assumono la qualifica di Soci Ordinari.

2. La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1, fermo restando che non possono in ogni caso acquisire la qualifica di soci le grandi imprese e le imprese la cui partecipazione alla comunità costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

3. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire a carico dei Fondatori e dei Soci il versamento di un contributo annuale.

4. La qualità di Fondatore e di Socio dà diritto:

- a partecipare alla vita della Fondazione;
- a partecipare alla configurazione di riferimento gestita dalla Fondazione e accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia, fermo il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
- ad essere informato delle iniziative organizzate;
- a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti della Fondazione.

5. I Fondatori e i Soci mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

6. I Soci sono ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

7. I Soci che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, devono accettare il Regolamento e devono conferire mandato alla Fondazione o al terzo da essa individuato secondo il modello predisposto dal GSE e, comunque, firmare tutti i documenti predisposti dalla Fondazione, dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi. Essi riceveranno, all'atto dell'adesione, adeguata informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al netto di quelli destinati a copertura dei costi della Fondazione e alle sue finalità.

8. I soggetti che perdono i requisiti di cui al precedente paragrafo 1.a) del presente articolo perdono la qualità di Socio Ordinario ma possono acquisire quella di Socio Generale ove mantengano i requisiti di cui al paragrafo 1.b). La perdita dei requisiti è accertata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice con l'assunzione della relativa delibera di esclusione o di rideterminazione della categoria di appartenenza. Tale verifica può essere delegata ad un componente del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la possibilità del socio che ha subito la decisione di chiedere che questa sia rivista dal Consiglio di Amministrazione. La perdita da parte del Socio dei requisiti che

consentono l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo virtuale comporta esclusivamente il venir meno del suo eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione dell'autoconsumo virtuale.

9. La qualità di Socio della Fondazione si perde per esclusione, per recesso o per morte. Chi perde la qualità di Socio della Fondazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

9.1 Con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, espressa con una maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti, i Soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e degli accordi stipulati con la Fondazione.

9.2 I Soci hanno diritto di recedere dalla Fondazione e di uscire dalla configurazione della comunità energetica rinnovabile con comunicazione scritta che ha effetto alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è stata ricevuta dalla Fondazione, salvo facoltà del Socio di indicare un termine maggiore.

9.3 A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o della dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto del Socio all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione alla Fondazione e alla configurazione di comunità energetica rinnovabile.

9.4 Il recesso del Socio dalla Fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

9.5 La qualità di Socio della Fondazione non può essere trasferita a causa di morte.

Articolo 5 – Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali

per l'apporto della capacità di autoconsumo

1. Per ciascuna configurazione di comunità di energia rinnovabile gestita dalla Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione è approvato il Regolamento, e sue eventuali varianti, relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, al quale i Soci sono tenuti ad aderire

2. Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è la Fondazione in persona del Consiglio di Amministrazione. Ferma la responsabilità ultima del Consiglio di Amministrazione, l'attività di predisposizione e attuazione del riparto può essere delegata a terzi e attribuita al referente nominato ai sensi della normativa applicabile.

3. Il Regolamento è riferito ai contributi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta da impianti della Fondazione o nella sua disponibilità ed è redatto nel rispetto degli indirizzi approvati dalla maggioranza dei Fondatori e dalla maggioranza dei Soci Ordinari riuniti in Assemblea, nonché dei seguenti principi e criteri:

a) I contributi di ciascuna configurazione derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi della Fondazione, ivi inclusi:

- i costi generali di gestione della Fondazione, da suddividere in parti uguali in caso di pluralità di configurazioni;
- i costi di investimento per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riferimento della configurazione medesima;

b) una porzione dei contributi derivanti dall'energia condivisa da parte dei Soci e dei produttori terzi è utilizzata per le finalità istituzionali della Fondazione, inclusa la fornitura di benefici economici, sociali o ambientali alle aree locali in cui opera;

c) le risorse eccedenti sono attribuite ai Fondatori, ai Soci e ai produttori terzi che con il loro profilo di consumo e di produzione di energia rinnovabile abbiano concorso alla maturazione dei contributi/incentivi dall'autoconsumo virtuale/energia condivisa.

Il riparto dei contributi economici di cui alla lettera b) e c) è disciplinato dal Regolamento.

4. In ogni caso l'attribuzione di contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale della Fondazione a imprese e a territori ove non sono situati gli impianti di produzione nella disponibilità della Fondazione è effettuata nei limiti previsti dalla normativa applicabile ed è esclusa l'attribuzione della tariffa premio e di altri contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale ai soggetti a cui, sulla base della normativa applicabile, non è consentito l'accesso.

5. Ai fini di consentire il rispetto delle previsioni di cui al precedente paragrafo 3, la Fondazione tiene una contabilità separata relativa alla tariffa premio eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e ai territori ove sono ubicati gli impianti di produzione.

Titolo II

Articolo 6 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Revisore dei Conti;
- d) l'Assemblea dei Soci;
- e) il Comitato Valutazione Progetti Sostenibili.

Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

2. 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Comune di Gussola, Comune di Piadena Drizzona, Comune di San Giovanni in Croce, Comune di Scandolara Ravara, Comune di Martignana Po, Comune di Rivarolo Mantovano; 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Parrocchia Annunciazione in Gussola, Parrocchia Santa Maria Assunta in Piadena Drizzona, Parrocchia San Giovanni Battista in San Giovanni in Croce, Parrocchia Santa Maria Assunta in Scandolara Ravara, Parrocchia Santa Maria Annunziata in Rivarolo Mantovano; 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Associazione Amici di Emmaus OdV in Torre de' Picenardi, Fondazione Ospedale Giuseppe Aragona – Ist. Ger. e Riabilitativo in San Giovanni in Croce, Fondazione Onlus Tosi Cipellotti in Rivarolo Mantovano; 2 (due) consiglieri sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

3. Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per esprimere il suo parere sul bilancio consuntivo del terzo esercizio. In difetto di tempestiva nomina da parte dell'Ente o dell'Organo interessato, restano in carica temporaneamente i consiglieri già nominati finché l'Ente o l'Organo interessato non avrà nominato il nuovo consigliere, il quale resterà in carica per il tempo residuo in cui rimarrà in carica il nuovo Consiglio.

4. Qualora qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza per qualsiasi ragione, il soggetto o i soggetti che lo aveva(но) nominato provvede(но) alla sostituzione nel più breve tempo possibile. In tal caso il nuovo consigliere scade insieme ai consiglieri in carica all'atto della sua nomina.

Qualora il soggetto o i soggetti che aveva(ono) nominato il Consigliere cessato non provvede(no) alla sostituzione o comunque alla nomina del nuovo Consigliere tempestivamente entro 90 (novanta) giorni, per consentire il regolare funzionamento della Fondazione, i Fondatori all'unanimità (escluso/i quello/i inadempiente) hanno diritto di nominare il nuovo Consigliere.

Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal Vicepresidente o, in ogni caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.
2. Esso si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno due componenti in carica.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.) ai Consiglieri e al Revisore dei Conti almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 (quarantotto) ore di preavviso mediante posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.).
4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o, se nominato, il Segretario.

Articolo 9 – Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che il presente Statuto disponga diversamente.

Articolo 10 – Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione opera le scelte fondamentali e decide le iniziative ed i programmi della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; l'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) delibera i regolamenti necessari alla gestione della Fondazione e delibera altresì il piano triennale, che dovrà essere aggiornato di anno in anno; in particolare approva, per ciascuna configurazione gestita, il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021;
 - c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
 - d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
 - e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;
 - f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

- g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;
- h) nomina il Presidente ed un Vicepresidente tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;
- i) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti;
- l) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione;
- m) propone all'Assemblea di deliberare in merito alla proroga della durata della Fondazione, alle proposte di modifica dello Statuto e alla estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;
- n) accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafi 1.a) e 1.b);
- o) sottopone al Comitato Valutazione Progetti Sostenibili i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali per una valutazione di fattibilità.

Articolo 11 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza dei suoi membri il Presidente, tra i componenti designati dai Fondatori.
2. Il Presidente:
 - ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sovrintende ai rapporti interni tra gli organi della Fondazione;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - nomina procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
 - esercita le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
 - adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, che deve essere convocato immediatamente con procedura di urgenza entro due giorni dalla assunzione del provvedimento presidenziale.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un Vicepresidente. Il Vicepresidente rimane in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere e coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri di quest'ultimo. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 12 – Assemblea dei Soci della Fondazione

1. L'Assemblea dei Soci (nel prosieguo, per brevità, "Assemblea") è composta da tutti i Soci.
2. L'Assemblea dei Soci delibera sulla nomina di 2 (due) consiglieri di amministrazione e sulla nomina del Revisore dei Conti, fatta eccezione per i primi consiglieri ed il primo Revisore dei Conti che verranno nominati in sede di atto costitutivo dai Fondatori. A seguire, nella Assemblea di nomina dei consiglieri e del revisore non hanno diritto di voto i Fondatori che abbiano acquisito anche la qualifica di Soci.
3. L'Assemblea delibera sulle modifiche statutarie, tra le quali la proroga della durata, e sull'estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti cui hanno diritto i Soci, purché abbia votato favorevolmente la maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) dei Fondatori.

4. L'Assemblea dei Soci può assumere deliberazioni di indirizzo e/o contenenti proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione. Tali deliberazioni non hanno natura vincolante. La maggioranza dei Soci Ordinari presenti in Assemblea e la maggioranza dei Fondatori possono inoltre deliberare indirizzi vincolanti anche con riferimento alla redazione del Regolamento e ai controlli e verifiche da attuare, a cui gli organi della Fondazione debbono attenersi. L'Assemblea dei soci è chiamata ad esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione e in caso di voto negativo sul bilancio consuntivo il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso riesaminare il bilancio approvato e, se del caso, riapprovarlo tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea oppure confermarlo dandone adeguata motivazione.

5. L'Assemblea dei Soci approva i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali sottoposti dal Consiglio di Amministrazione, previo esame e valutazione del Comitato Valutazione Progetti Sostenibili, con voto favorevole a maggioranza assoluta di cui all'articolo 13 comma 3.

Articolo 13 – Funzionamento dell'Assemblea

1. Ogni Socio può intervenire nell'Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato. Ciascun soggetto non potrà essere titolare di più di due deleghe.

2. Ciascuno Socio ha diritto ad un voto.

3. Le delibere sono validamente assunte, salvo che sia diversamente stabilito nel presente statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i Soci presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto, fermo quanto previsto dall'art. 12 paragrafo 2.

4. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per esprimere il parere sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, per approvare i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, per deliberare sugli argomenti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione o richiesti da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea.

5. L'Assemblea viene convocata altresì per nominare i Consiglieri di sua competenza e/o il Revisore; in caso di cessazione anticipata di Consiglieri e/o del Revisore da essa nominati, viene tempestivamente convocata per deliberare in merito alla sostituzione.

6. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, email, ecc.) inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di statuto almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi o, in alternativa, mediante affissione presso la sede della Fondazione e pubblicazione sul sito internet della Fondazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di invio della convocazione a Soci l'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto alla Fondazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea. L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede la Fondazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve indicare: il luogo in cui si svolge l'assemblea, con indicazione del Comune e dell'indirizzo; nel caso in cui l'assemblea si svolga anche con mezzi di telecomunicazione: - la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento; - i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura della Fondazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire; - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; - le materie all'ordine del giorno; - le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

7. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età. In caso

di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non partecipante alla fondazione e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non partecipanti alla fondazione. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accettare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 14 – Revisore dei Conti

1. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza. Il Revisore deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

2. Il Revisore resta in carica tre esercizi, compreso quello in cui è avvenuta la nomina, e scadrà alla data dell'assemblea convocata per esprimere il suo avviso sul bilancio consuntivo del terzo esercizio. Il Revisore è rieleggibile.

3. Il Revisore:

- provvede al riscontro della gestione finanziaria;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci consuntivi; effettua verifiche di cassa;
- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e dei regolamenti approvati dalla Fondazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e dispone dei medesimi poteri previsti per i sindaci di società per azioni ai sensi dell'art. 2403-bis cod. civ.

4. Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 15 – Comitato Valutazione Progetti Sostenibili

1. Il Comitato svolge il compito di valutare, sotto il profilo della sostenibilità economica e dell'impatto sociale ed ambientale sul territorio locale, i progetti e le iniziative aventi una finalità sociale ed ambientale, con particolare riferimento alla mitigazione della povertà energetica delle persone e delle famiglie e alla riqualificazione urbana da un punto di vista ambientale.

2. Ogni Fondatore nomina un membro del Comitato. Il Comitato sarà presieduto dal rappresentante nominato dal Fondatore presso cui ha sede la Fondazione. Il Comitato rimane in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per esprimere il suo avviso sul bilancio consuntivo del terzo esercizio.

Titolo III

Articolo 16 – Patrimonio indisponibile e fondo di gestione

1. Il patrimonio indisponibile ed il fondo di gestione della Fondazione vengono assicurati dai Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo ed attraverso ulteriori eventuali incrementi, nonché dai soggetti pubblici e privati che pongano in essere contributi ed elargizioni, ed hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

2. Il patrimonio indisponibile è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale iniziale come da atto costitutivo della Fondazione;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- dai crediti relativi alle voci che precedono.

3. Il fondo di gestione della Fondazione è alimentato:

- dai contributi volontari dei Fondatori e dei Soci;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali elargizioni o contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile.

Articolo 17 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 18 – Informativa

1. Il bilancio consuntivo, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà messo a disposizione di tutti i Soci. Il bilancio contiene una specifica sezione in cui si dà informativa di come sono stati utilizzati gli incentivi che sono il risultato dell'autoconsumo dei Soci e del rispetto dei principi del Regolamento interno e della normativa applicabile.

Titolo IV

Articolo 19 – Estinzione

1. La Fondazione ha durata sino al 31/12/2080 e può essere prorogata.

2. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione, per sopravvenuta impossibilità di conseguire i propri scopi accertati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

3. In caso di scioglimento, viene nominato un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione. Può essere nominato liquidatore anche un consigliere uscente. Esperita la liquidazione, la parte residua di patrimonio e di fondo di gestione sarà devoluta ad altri enti che abbiano finalità analoghe o, comunque, non dissimili da quelle della Fondazione.

Titolo V

Articolo 20 – Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto, alle norme del Codice civile e alle norme di settore relative alle comunità energetiche rinnovabili di cui al D.lgs. 199/2021 e disposizioni attuative.

OGGETTO:

COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) AI SENSI DEL D. LGS. N. 199/2021 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2018/2001 SULLA PROMOZIONE E CONDIVISIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

Allegato “B”

ATTO DI INDIRIZZO

Criteri per la predisposizione del Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo diffuso all'interno delle configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile

Condizioni generali

1. In esecuzione dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad approvare il Regolamento riguardante la destinazione e l'utilizzo dei contributi derivanti dal riconoscimento delle tariffe incentivanti, dalla valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (detto anche contributo ARERA) e dall'eventuale vendita di energia elettrica in rete di cui dalle norme di attuazione del D.Lgs. n. 199/2021, del DM 414/2023, dell'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel dell'ARERA come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel e delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" di cui all'Allegato 1 del decreto direttoriale del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22.

All'atto della stesura e dell'approvazione del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER o Comunità) dovrà tener presente i criteri stabiliti nel seguente Atto di indirizzo.

2. Secondo le disposizioni di legge, i contributi spettanti alla CER sono i seguenti:
 - (i) La tariffa incentivante (o tariffa premio) riconosciuta all'energia condivisa dai soci/membri della Comunità e/o da produttori terzi, secondo le disposizioni di legge;
 - (ii) valorizzazione dell'energia elettrica consumata mediante la restituzione delle

componenti tariffarie riconosciuta all'energia condivisa dai soci/membri della Comunità e/o da produttori terzi (detta anche contributo ARERA), secondo le disposizioni di legge;

- (iii) ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di proprietà della Fondazione oppure dagli impianti di proprietà di soci/membri o di produttori terzi per i quali la Comunità abbia ricevuto il mandato di vendere a Trader qualificati l'energia immessa in rete oppure di richiedere al GSE, contestualmente all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, anche il servizio di ritiro dell'energia mediante Ritiro Dedicato.
3. La CER può essere direttamente proprietaria ovvero avere la disponibilità di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della/e configurazione/i della Comunità ovvero di terzi produttori a condizione che questi ultimi sottoscrivano il Regolamento per accettazione. In una fase iniziale dell'attività della CER si ritiene opportuno che la Fondazione non effettui investimenti diretti nella realizzazione degli impianti di produzione. Analogamente si ritiene opportuno che il contratto di vendita di energia elettrica immessa nella rete elettrica nazionale venisse sottoscritto direttamente dal titolare dell'impianto di produzione.
 4. La Comunità è mandataria di tutti i soci/membri per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa sul portale del GSE.
 5. Il finanziamento dell'impianto/degli impianti di produzione a fonte rinnovabile di proprietà della Comunità potrà avvenire con mezzi propri, con finanziamenti non fruttiferi dei Soci, con finanziamento bancario, con finanziamenti pubblici o privati, ovvero attraverso la stipula di un contratto di noleggio operativo o di leasing finanziario.

Destinazione dei contributi economici

1. In esecuzione dell'art.5 dello Statuto della Fondazione i contributi riconosciuti dal GSE (Gestore Servizi Energetici) derivanti dalla condivisione dell'energia all'interno di ciascuna configurazione di CER saranno destinati:
 - (i) Alla copertura delle imposte dirette ed indirette della CER, se dovute ai sensi di legge;

- (ii) Alla restituzione delle rate di finanziamenti (quota capitale e quota interessi), se presenti, e dei costi per la gestione e manutenzione degli impianti di produzione o di accumulo, se realizzati in proprio dalla CER;
 - (iii) Alla copertura dei costi per il funzionamento e la gestione della Comunità;
 - (iv) Per la restante quota alle finalità istituzionali della Fondazione con particolare riferimento ai progetti/iniziative con finalità sociali ed ambientali, come meglio precisato più avanti.
2. Gli importi derivanti dall'eventuale vendita di energia elettrica al GSE (mediante Ritiro dedicato) oppure ad un Trader qualificato saranno destinati, al netto dei costi di gestione correlati a tale servizio e di un corrispettivo sul servizio reso determinato dal Consiglio Amministrazione, ai titolari degli impianti di produzione sulla base dell'effettiva energia prodotta ed immessa in rete e della relativa valorizzazione ai prezzi di mercato o di quelli pattuiti tra le Parti. Al fine di ridurre il rischio della volatilità dei prezzi dell'energia, si consiglia di valorizzare i prezzi di vendita dell'energia al Prezzo Zonale Orario formatosi, giorno per giorno, sulla piattaforma MGP organizzata dal GME (Gestore Mercati Energetici). .
3. Il Consiglio di Amministrazione, nel decidere il riparto dei contributi economici riconosciuti sull'energia condivisa, dovrà rigorosamente rispettare quanto stabilito dall'art.3 comma 2 lettera g) del DM MASE 07/12/2023 n. 414 sia in ordine alla destinazione dell'importo della tariffa premio eccedentario rispetto alle soglie di legge, sia in ordine alla completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali soci/membri della Comunità e facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE citato.

Riparto dei benefici economici ai fini sociali ed ambientali, a favore dei soci/membri della Comunità e dei produttori terzi. Rendicontazione

1. Il riparto dei contributi riconosciuti dal GSE alla Comunità si basa sul principio: "la ricchezza si distribuisce laddove si produce". Il Regolamento dovrà pertanto tener conto del principio secondo cui le risorse economiche disponibili vanno ripartite proporzionalmente a favore dei clienti finali che hanno determinato l'effettivo contributo del GSE erogato alla Comunità,


secondo un programma che calcola l'energia condivisa ed il relativo incentivo su base oraria,. Tale principio si estende anche nella determinazione e nella destinazione delle risorse che sostengono i progetti/iniziative con finalità sociali ed ambientali (detti anche Progetti sostenibili) a favore dei territori comunali all'interno dei quali i clienti finali hanno generato il contributo del GSE. A tal riguardo si precisa che i progetti/iniziative con finalità sociali ed ambientali possono articolarsi secondo due filoni: (i) mitigazione della povertà energetica delle persone e delle famiglie (secondo modalità, requisiti e criteri che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione); (ii) riqualificazione urbana orientata alla sostenibilità ambientale. Si precisa, inoltre, che i soggetti che determinano l'energia condivisa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, sono sia i soci/membri consumatori, che i soci/membri produttori che i produttori terzi (mediante contratto di disponibilità con la CER), purchè appartenenti alla medesima configurazione di cabina primaria.

2. Poiché la CER può essere partecipata da soci/membri sottesi a più cabine primarie, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rendicontare l'energia condivisa ed i relativi contributi del GSE per ciascuna configurazione di cabina primaria. Su proposta del Comitato Valutazione Progetti Sostenibili, in esecuzione dell'art.15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può prevedere meccanismi di perequazione nel riparto dei contributi a favore dei progetti/iniziative con finalità sociali ed ambientali tra le varie configurazioni di CER all'interno della Fondazione.
3. Ferma restando la necessità di assicurare la copertura dei costi sostenuti direttamente dalla Fondazione per la sua gestione caratteristica, i contributi del GSE disponibili (ossia quelli eccedentari) vengono così ripartiti, in ordine di priorità:
 - a) sostegno ai progetti/iniziative con finalità sociali ed ambientali con una percentuale significativa delle risorse disponibili, comunque non inferiore al 25% (venticinquepercento) delle stesse;
 - b) fornitura di benefici economici ai soci/membri, siano essi consumatori o produttori;
 - c) fornitura di benefici economici ai produttori terzi attraverso il riconoscimento dei costi per la messa a disposizione degli impianti di produzione la cui energia elettrica rilevi per il computo dell'energia elettrica condivisa.

Relativamente ai punti b) e c) il riparto delle risorse disponibili loro assegnate avverrà secondo i seguenti criteri: (i) ai soci/membri produttori di energia e ai produttori terzi verrà riconosciuto il 60% (sessantapercento), che verrà suddiviso a favore di ciascun produttore a seconda del contributo che lo stesso è riuscito a generare sull'introito complessivo da tariffa incentivante e da restituzione delle componenti tariffarie (contributo Arera) sull'energia condivisa; (ii) ai soci/membri consumatori di energia verrà riconosciuta la rimanente quota del 40% (quarantapercento), che verrà suddivisa a favore di ciascun socio consumatore a seconda del contributo che lo stesso è riuscito a generare sull'introito complessivo.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire criteri differenti di riparto a favore dei soci/membri della Comunità che, in virtù dell'adesione alla Comunità stessa, possono beneficiare dei contributi a fondo perduto del PNRR oppure di altri contributi pubblici e/o privati, sugli investimenti effettuati. In tal caso la differenza tra l'importo che sarebbe stato riconosciuto/ripartito al produttore sulla base dell'applicazione delle percentuali previste al punto precedente e l'effettivo importo riconosciuto/ripartito al produttore che accede anche a contributi a fondo perduto sugli investimenti verrà destinata al fondo di sostegno dei progetti/iniziative con finalità sociali e ambientali.
5. La Comunità provvederà, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, al calcolo degli importi di cui alle lettere a) b) e c) del precedente punto e a comunicarlo agli interessati. A seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo la Comunità provvederà, così come previsto dalle regole operative, a fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione, sia per finalità sociali e ambientali che a favore dei soci/membri e di produttori terzi. In

Esempio di riparto contributi economici nella CER



particolare, a tale scopo, il Consiglio d'Amministrazione è tenuto a mantenere una contabilità separata sulla base delle configurazioni di cabina primaria per la tipologia di contribuzione che riceverà.

Nota: il presente Atto di Indirizzo va allegato alla delibera di costituzione della CER

Adempimenti del Consiglio di Amministrazione

In esecuzione dell'art.7 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è tenuto a regolare, con proprio regolamento, le modalità di nomina dei consiglieri da parte dei Fondatori e da parte dell'Assemblea dei soci.

**COMUNE DI PIADENA DRIZZONA
(Provincia di Cremona)**

L'Organo di Revisione

Verbale n. 23 del 20/09/2024

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera avente ad oggetto: COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) AI SENSI DEL D. LGS. N. 199/2021 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2018/2001 SULLA PROMOZIONE E CONDIVISIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

Richiamato l'art. 239 comma 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni.

Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale, con la quale si provvede alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER).

Visti:

- la Direttiva (UE) n. 2018/2001 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili che ha impegnato gli Stati membri, in tutte le loro articolazioni, a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili, nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030, sia almeno pari al 32 % e considerato che tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.lgs. n. 8 novembre 2021, n. 199, che ha fissato per l'Italia l'obiettivo minimo del raggiungimento, entro il 2030, di una quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo pari al 30%;
- che, per assicurare il raggiungimento di questi obiettivi, la Direttiva (UE) 2018/2001 ha impegnato gli Stati membri a promuovere forme di autoconsumo di energia elettrica, sia a livello individuale, che locale e a introdurre nei propri ordinamenti una regolamentazione per le configurazioni di autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche;
- che il D.L. n. 162/2019 e, successivamente, il D.lgs. n. 199/2021 hanno introdotto la possibilità di costituire le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);
- che l'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021 ha disciplinato la costituzione ed il funzionamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), quale forma di organizzazione dei clienti finali del servizio elettrico, il cui obiettivo principale è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non di realizzare profitti finanziari;
- che Regione Lombardia, con legge regionale n. 2 del 23 febbraio 2022, ha scelto di dotarsi di una propria normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, con la quale sono individuate le azioni di sistema e le misure di sostegno e promozione dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche; e successivamente con delibera della Giunta regionale n. 6270 dell' 11 aprile 2022, la Regione Lombardia, in coerenza con la Legge regionale n. 2 del 23 febbraio 2022, ha pubblicato la "*Manifestazione d'interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili*", finalizzata a raccogliere gli elementi conoscitivi delle potenzialità del territorio lombardo per lo sviluppo di comunità per la generazione e la condivisione dell'energia elettrica e termica da fonti rinnovabili;
- che con delibera di C.C. n. 55 del 19/12/2022 il Comune di Piadena Drizzona ha manifestato interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili partecipando al bando di Regione Lombardia;
- che la Diocesi di Cremona, per il tramite delle Parrocchie, ha promosso sul territorio cremonese il processo volto alla costituzione della CER in ogni territorio comunale o sovra comunale (purchè sotterzi alla medesima cabina primaria) al fine di contribuire al raggiungimento dei target europei in termini di lotta ai cambiamenti climatici e di contribuire a ridurre la povertà energetica di soggetti

(singoli e/o famiglie) in condizione di povertà e vulnerabilità e al contempo aumentare la coesione sociale nelle comunità locali;

Preso atto:

- che la proposta pervenuta prevede che la CER sia costituita in forma di fondazione di partecipazione, in relazione alla quale assumeranno la qualifica di fondatori tutti gli enti che rappresentano non interessi privati ma interessi collettivi e generali di una comunità (Comuni, Parrocchie e Enti del Terzo Settore) che, avendo i requisiti per esercitare il controllo sulle CER, ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 199/2021, prendano parte all'atto di costituzione;
- che la costituzione di una Fondazione di partecipazione richiede che l'ente costituendo sia dotato di personalità giuridica con un patrimonio pari ad almeno € 30.000, ai sensi dell'art. 22 comma del D.lgs. n. 117/2017, da ripartirsi tra i soggetti che hanno manifestato la propria adesione al progetto;
- che hanno manifestato interesse a partecipare alla costituzione della CER 14 Enti e che, sulla base dei criteri di riparto del fondo di dotazione patrimoniale, il comune di Piadena Drizzona dovrà apportare €. 2.350 per la dotazione del fondo patrimoniale della costituenda fondazione e €. 1.150 per il fondo di gestione necessario per la copertura dei costi amministrativi dei primi anni di esercizio, e che tali importi trovano disponibilità in appositi capitoli di bilancio 2024-2026;

Considerato che:

- gli scopi perseguiti dalla costituenda Fondazione di partecipazione sono conformi alle finalità istituzionali del Comune di Piadena Drizzona dato che la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile ha l'obiettivo di produrre, consumare e gestire collettivamente energia rinnovabile con l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e di non realizzare profitti finanziari;
- la scelta della Fondazione di partecipazione, quale forma giuridica per la costituzione di una CER, garantisce l'autonomia patrimoniale rispetto ai partecipanti in quanto, una volta ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, la fondazione di partecipazione risponde solo con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte, senza che siano ravvisabili potenziali impatti finanziari negativi futuri connessi all'andamento della gestione della fondazione o alla sua partecipazione;
- l'ente locale non risulta esposto patrimonialmente all'attività della fondazione in quanto ampia giurisprudenza ha confermato che la fondazione risponde con il suo patrimonio (in particolare si richiama la pronuncia della Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (02-02-2018, n. 2584); inoltre anche l'orientamento della Corte dei Conti stabilisce che l'ente locale non può accollarsi l'onere di ripianare le perdite gestionali di fondazione, considerato che ogni qual volta il patrimonio della fondazione non sia più sufficiente per raggiungere lo scopo, il codice civile prevede che la stessa debba estinguersi;

Verificati:

- la bozza dello Statuto della costituenda Fondazione di partecipazione;
- l'atto di indirizzo dei criteri per la predisposizione del regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo diffuso all'interno delle configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile;

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili del servizio tecnico e finanziario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Tuttavia non essendo allegato alla delibera la bozza di atto costitutivo si raccomanda che sia rispettata la condizione che la fondazione deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l'organo di amministrazione o di vigilanza deve essere designato in maggioranza da Enti Pubblici.

L'ORGANO DI REVISIONE
F.R.O (dott.Guastalla Paolo)



COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **40**

Del **23/09/2024**

OGGETTO

COSTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER) AI SENSI DEL D. LGS. N. 199/2021 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2018/2001 SULLA PROMOZIONE E CONDIVISIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE	
	Data 20/09/2024	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>F.to ING. ILARIA TOSONI</i>
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE	
	Data 20/09/2024	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to DOTT.SSA FEDERICA FERRARI</i>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 23/09/2024

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT.SSA FEDERICA FERRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addì, 30/09/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3^a comma, D.Lgs. 267/2000.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì,

DOTT.SSA SABINA CANDELA